

Penale Sent. Sez. 3 Num. 20362 Anno 2021

Presidente: ANDREAZZA GASTONE

Relatore: MACRI' UBALDA

Data Udiienza: 11/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da Pezzino Nino, nato a Sant'Agata di Militello il 12/06/1976, avverso la sentenza in data 13/12/2019 del Tribunale di Patti, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 dicembre 2019 il Tribunale di Patti ha condannato Nino Pezzino alla pena di euro 1.000 di ammenda, per il reato di cui agli art. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 relativo alla realizzazione di un gazebo di mq 34 e di m 2,15 di altezza.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di motivazione e il travisamento della prova perché il dirigente dell'area tecnica del Comune di Santo Stefano di Camastra aveva dichiarato che, a suo avviso, non era necessario il nulla osta a fini sismici, ciò nondimeno, il verbale e gli atti dell'abuso erano stati inoltrati al Genio civile che invece aveva rilevato la mancanza di autorizzazione. Il funzionario del Genio civile aveva affermato di non aver effettuato il sopralluogo e

di non aver esaminato la documentazione, ma aveva difeso l'operato del suo ufficio.

Contesta la decisione del Giudice che aveva aderito alla tesi del funzionario del Genio civile secondo cui ogni manufatto ancorato al suolo necessitava del nulla osta. Sostiene che, secondo la legge regionale, la pergotenda non necessitava di autorizzazione.

Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

Il Giudice ha accertato la realizzazione del manufatto contestato nel capo d'imputazione, consistente in una struttura precaria con elementi assemblati in ferro ancorati al suolo mediante piastre rivestite sui due lati con doghe di legno, con copertura in legno e rivestimento in telo pvc, occupante una superficie di mq 34 per un'altezza di m 2,15. Pertanto, ha escluso che si tratti di pergotenda. Tuttavia, a ben leggere, il ricorrente non contesta il fatto, bensì invoca la normativa regionale per escludere la necessità dell'autorizzazione del Genio civile e quindi il reato. Sul tema va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui in tema di prevenzione del rischio sismico, il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi (Cass., Sez. 3, n. 19185 del 14/01/2015, Garofano, Rv. 263376 - 01).

Quanto all'art. 131-*bis* cod. pen., risulta dagli atti che la difesa non ne abbia fatto richiesta.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale non è possibile dedurre la questione per la prima volta in cassazione, se la norma era già in vigore prima della sentenza di merito, come nel caso in esame, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Cass., Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01). Secondo un altro orientamento la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo sempre che non siano necessari accertamenti di fatto e i relativi presupposti emergano *ictu oculi* (Cass., Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164-01) ovvero sempre che non si sia formato un giudicato anche implicito che esclude la qualificazione del fatto

in termini di particolare tenuità (Cass., Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, dep. 2017, Fontana, Rv. 269160-01).

Ritiene il Collegio che non mette conto prendere posizione a favore dell'uno o dell'altro orientamento, perché, anche seguendo il secondo orientamento, avuto riguardo al fatto contestato e in particolare alle dimensioni del manufatto, non appaiono comunque emergere "ictu oculi" i presupposti di applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso, l'11 dicembre 2020